

CARTA RSI PER I FORNITORI E I SUBAPPALTATORI



Making progress become reality

EDITORIALE

I risultati complessivi di Bouygues sono intrinsecamente legati a quelli dei nostri fornitori e subappaltatori e la ricerca di soluzioni più responsabili sul piano ambientale e sociale deve essere un obiettivo comune per Bouygues e i suoi partner. È con questa collaborazione che l'ambizioso obiettivo di decarbonizzare i prodotti e i servizi acquistati dal Gruppo potrà essere raggiunto.

Da diversi anni, il gruppo Bouygues si impegna a rispettare i principi di responsabilità sociale definiti nel Patto globale delle Nazioni Unite (Global Compact) e a integrarli nei processi di acquisto delle sue filiali, sia in Francia che a livello internazionale.

Oggi desideriamo ribadire il dovere di vigilanza del Gruppo nei confronti dei suoi fornitori e subappaltatori per prevenire insieme i rischi di gravi violazioni dei diritti umani, per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente. Desideriamo altresì mantenere e rafforzare le relazioni di fiducia e di dialogo stabilite con essi.

La presente carta formalizza le attese del Gruppo nei confronti dei suoi fornitori, subappaltatori e fornitori di servizi. È alla base delle relazioni di fiducia che desideriamo costruire con loro. È complementare al nostro codice etico^a, è essenziale per un approccio responsabile.

Olivier Roussat
Direttore Generale del Gruppo



(a) Da consultare qui: Publications (bouygues.com)

DEFINIZIONI

A

Area di business: indica Bouygues SA e ciascuna delle Aree di business del Gruppo, ossia, alla data del presente documento, Bouygues Construction e Bouygues Immobilier (area Attività di costruzione), Equans (area Energia e Servizi), Bouygues Telecom (area Telecomunicazioni) e TF1 (area Media).

C

Carta: la presente Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori.

Comunità interessata: indica un gruppo di persone che vive o lavora in una stessa regione, che è stata o potrebbe essere interessata dalle attività del Fornitore o dalla sua catena del valore. Può trattarsi di una comunità che vive in prossimità delle attività interessate (comunità locale). Le Comunità interessate comprendono i popoli autoctoni di fatto o potenzialmente interessati.

E

Entità: indica tutte le società di diritto francese ed estero "controllate" direttamente o indirettamente dalle Aree di business del Gruppo^a.

F

Fornitore: indica qualsiasi terzo a cui il Gruppo, un'Area di business o un'Entità affida la fornitura di un prodotto o di un servizio o l'esecuzione di una prestazione di subappalto per proprio conto.

G

Gruppo: indica la società madre Bouygues SA e l'insieme delle Entità.

(a) Il concetto di "controllo" si intende ai sensi del combinato disposto degli articoli L. 233-3 ed L. 233-16 del Codice di commercio francese e include, pertanto, sia il "controllo di diritto" che il "controllo di fatto".

PREMESSA

Il Gruppo si è impegnato ad adottare un approccio proattivo nei confronti dello sviluppo sostenibile nell'ambito dei suoi acquisti e dei suoi contratti di subappalto e di prestazione d'opera, che rappresentano un'importante componente delle sue attività.

La presente Carta formalizza gli impegni attesi dal Gruppo nei confronti dei suoi Fornitori in materia di etica, di lotta alla corruzione, di rispetto dei diritti umani e degli standard lavorativi, di tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché di salvaguardia dell'ambiente.

Aderendo alla Carta, il Fornitore s'impegna a rispettare e applicare, nonché a far rispettare e far applicare dai propri fornitori e subappaltatori, l'insieme dei principi in essa contenuti, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle legislazioni nazionali applicabili. Si impegna a ricevere, e nella misura del possibile a far ricevere dai propri fornitori e subappaltatori, i revisori interni o esterni, eventualmente incaricati dall'Area di business interessata per verificare tale applicazione.

Il Fornitore s'impegna a rispettare, per tutti i temi contenuti nella Carta, i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, delle convenzioni fonda-

tali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (ONU)^a, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali dell'ONU, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché delle disposizioni contrattuali in vigore.

Qualsiasi inosservanza da parte del Fornitore dei principi contenuti nella presente Carta potrà comportare l'applicazione delle misure coercitive previste dal contratto, che possono arrivare fino alla rescissione pura e semplice del contratto con il Fornitore, fatto salvo l'eventuale risarcimento di danni reclamato dall'Entità interessata.

Qualora, in circostanze particolari, il Fornitore non fosse in grado di rispettare alcune disposizioni della Carta, sarà tenuto a comunicare ciò immediatamente all'Entità interessata, al fine di concordare le misure correttive da adottare.

(a) <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

1 ETICA

Le Entità e i loro Fornitori operano con lealtà per instaurare e mantenere relazioni di fiducia durature. Il Fornitore svolge la propria attività conformemente ai principi di onestà ed equità nonché alle disposizioni legali e regolamentari applicabili in materia di concorrenza e divieto di corruzione. In particolare, la negoziazione e l'esecuzione dei contratti non devono dar luogo a comportamenti o fatti che possano essere considerati corruzione attiva o passiva, complicità nel traffico di influenze o favoritismo.

Le Entità trattano con onestà ed equità tutti i loro Fornitori, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro condizione, nel rispetto del quadro proprio a ciascun paese, che tutti i collaboratori si impegnano a conoscere adeguatamente. I collaboratori del Gruppo effettuano ogni acquisto con lealtà e apertura.

1.1 Omaggi e inviti

Il Fornitore si impegna a non proporre o offrire a qualsivoglia collaboratore del Gruppo, o alle persone a questi vicine, omaggi, inviti, gesti di compiacenza, favori o qualsiasi altro vantaggio, pecuniario o meno, in grado di corrompere, influenzare o ostacolare l'integrità, l'indipendenza di giudizio o l'oggettività di detto collaboratore nelle sue relazioni con il Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non farsi carico delle spese di viaggio o di alloggio di un collaboratore del Gruppo, in particolare in relazione a qualsiasi contratto commerciale, visita di siti, audit o presentazioni di prodotti.

1.2 Conflitti d'interessi

Il Fornitore evita le situazioni caratterizzate da un conflitto d'interessi reale o potenziale con i collaboratori del Gruppo o le persone a questi vicine, che potrebbe nuocere all'indipendenza o all'oggettività delle loro azioni o decisioni professionali.

Laddove non sia possibile evitare il sopraggiungere di un conflitto d'interessi, il Fornitore dà prova di trasparenza informando della situazione l'Entità interessata, in modo tale che la situazione possa essere affrontata.

2 RISPETTO DEGLI STANDARD LAVORATIVI

2.1 Lavoro forzato o obbligatorio e condizioni di lavoro

Il Fornitore s'impegna a non utilizzare il lavoro forzato o obbligatorio come definito nelle Convenzioni n°29 e n°105 dell'ILO. La Convenzione n°29 definisce il lavoro forzato o obbligatorio come qualsiasi lavoro o servizio richiesto a un individuo con la minaccia di una qualsiasi penalità e al quale detto individuo non ha acconsentito volontariamente. La ritenzione, come condizione di occupazione, dei documenti d'identità, passaporti, certificati di formazione, permessi di lavoro o qualsiasi altro documento identificativo è vietata, al pari dell'obbligo per i lavoratori di fornire depositi o garanzie finanziarie. Il Fornitore permette ai suoi dipendenti di porre fine liberamente e senza penalità (con un preavviso ragionevole) alla relazione di lavoro. Inoltre, il Fornitore non deve ostacolare l'accesso dei suoi dipendenti ai loro fondi personali.

I dipendenti del Fornitore devono essere informati chiaramente e in modo comprensibile di tutti gli elementi essenziali relativi alle loro condizioni di lavoro (salario, orari, durata della relazione di lavoro, ecc.).

Tutte le spese di assunzione (spese di passaporto, visto, assicurazione, trasferta, esame medico, ecc.) devono essere a carico del datore di lavoro e non del dipendente.

2.2 Lavoro illegale

Il Fornitore si impegna a non avvalersi di lavoro illegale, come definito nella normativa dei paesi in cui opera.

2.3 Lavoro minorile

Il Fornitore s'impegna a conformarsi alle disposizioni relative all'eliminazione del lavoro minorile e alla tutela dei bambini, come definite dalle convenzioni dell'ILO. Si impegna in particolare a non impiegare persone che non abbiano raggiunto l'età minima necessaria per lavorare in virtù delle Convenzioni n°138 e n°182 dell'ILO.

Il Fornitore si astiene dall'assumere bambini di età inferiore a 15 anni, salvo circostanze particolari quali: tirocinio, stage di osservazione, prestazioni artistiche.

Il Fornitore si astiene dall'assumere persone di età inferiore a 18 anni per lavorare in condizioni rischiose per la loro salute e/o la loro sicurezza, in particolare sottoterra, sott'acqua, ad altezze pericolose o in spazi confinati, oppure per lavorare di notte, conformemente alle Convenzioni summenzionate e alle disposizioni legislative applicabili.

In ogni caso, l'applicazione di questi principi da parte del Fornitore deve essere ispirata dall'interesse superiore del minore.

2.4 Orario di lavoro

Il Fornitore rispetta la legislazione locale in materia di orario di lavoro, anche in materia di straordinari. Ogni lavoratore deve disporre di almeno 24 ore consecutive di riposo per periodo di 7 giorni, salvo nei casi previsti dalla regolamentazione locale, nelle situazioni di emergenza, nelle situazioni eccezionali o in caso di vincoli legati all'installazione di attrezzature speciali o a schemi di orari su misura, in particolare per missioni o rotazioni.

2.5 Livello di remunerazione

Il Fornitore rispetta la legislazione locale in materia di salari minimi e si impegna a versare regolarmente i salari ai propri dipendenti.

Il Fornitore s'impegna a remunerare gli straordinari conformemente ai tassi stabiliti dalla legislazione locale vigente.

In assenza di regolamentazione nazionale, la remunerazione deve essere sufficiente per rispondere ai bisogni essenziali.

Le condizioni di remunerazione devono essere chiaramente comunicate ai lavoratori.

2.6 Libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva

Il Fornitore s'impegna a rispettare i principi di libertà di associazione, di protezione del diritto sindacale e di negoziazione collettiva delle Convenzioni n°87 e n°98 dell'ILO, nel rispetto della legislazione locale.

Il Fornitore si impegna a non limitare, punire o discriminare l'eventuale appartenenza o mancata appartenenza a un'organizzazione di dipendenti.

Nei paesi in cui le convenzioni ILO sulle libertà sindacali non sono applicate, il Fornitore si impegna a porre in essere misure che permettano di assicurare un dialogo sociale con i propri dipendenti.

2.7 Discriminazione e molestie

Conformemente alle condizioni previste dalla Convenzione n°111 dell'ILO, il Fornitore s'impegna a non effettuare distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulla razza, sul colore della pelle, sul sesso, sulla religione, sulle idee politiche, sulla nazionalità o sull'estrazione sociale, che avrebbero come effetto di annullare o ostacolare le pari opportunità o la parità di trattamento in materia di impiego o professione.

Conformemente alla Convenzione n°111, le distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche necessarie per un dato impiego, al pari delle misure speciali destinate a tener conto delle esigenze particolari di persone per le quali una protezione o un'assistenza speciale è, in generale, riconosciuta come necessaria per ragioni quali il sesso, l'età, l'invalidità,

gli oneri familiari o il livello sociale o culturale (discriminazione positiva) non sono considerate come discriminazioni.

Il Fornitore rispetta la legislazione locale in materia di occupazione dei disabili.

I dipendenti non devono essere soggetti a sanzioni fisiche né a molestie o abusi di natura fisica, sessuale, psicologica o verbale.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Conformemente alle convenzioni n°155 e n°187 dell'ILO, il Fornitore s'impegna affinché i suoi lavoratori operino in un ambiente sicuro che tuteli la loro salute fisica e mentale.

I rischi legati alla sua attività devono essere identificati e valutati. Il Fornitore deve fare tutto il possibile per contenere questi rischi e adottare misure precauzionali necessarie in materia di prevenzione e protezione dagli incidenti e dalle malattie professionali.

In particolare, il Fornitore deve:

- organizzare regolarmente formazioni adeguate al fine di assicurarsi che i lavoratori dispongano di conoscenze sufficienti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- in caso di eventuale pericolosità del materiale o dei prodotti utilizzati, informare i lavoratori e formarli alla prevenzione dei rischi connessi al loro utilizzo;
- fornire ai lavoratori indumenti e un equipaggiamento di protezione adeguati, con le relative istruzioni in merito al loro utilizzo;

- in caso di necessità, garantire l'accesso ai primi soccorsi per i lavoratori;
- assicurarsi, quando fornisce alloggio, che quest'ultimo sia pulito e sicuro, e che risponda alle norme applicabili in materia di igiene e sicurezza degli edifici.

Il Fornitore deve assicurarsi che le sue attività non nuocciano alla salute e alla sicurezza dei suoi subappaltatori, degli altri operatori coinvolti nell'operazione, delle popolazioni vicine e degli utenti dei suoi prodotti.

Il Fornitore è incoraggiato a predisporre un sistema di gestione della salute e della sicurezza, stabilito sulla base di standard intenzionali quali la norma ISO 45001 o qualsiasi altra norma equivalente.

Le Entità operano attivamente per il miglioramento della sicurezza di tutte le persone che lavorano nei loro siti. Per tutelare l'integrità fisica delle persone, le Entità esigono dai loro Fornitori un rigore in materia di sicurezza sul lavoro identico a quello previsto in caso di intervento nei siti del Gruppo. A tale riguardo, spetta al Fornitore segnalare ogni anomalia constatata al responsabile del sito in cui interviene.

TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA BIODIVERSITÀ E DELLE RISORSE – COMUNITÀ INTERESSATE

Il Fornitore si adopera per ridurre al minimo il suo impatto negativo sull'ambiente e predisporre misure che contribuiscano alla tutela del clima e dell'ambiente, sia per quanto riguarda i suoi prodotti sia con riferimento al suo sistema di gestione, in particolare in relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra, al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi, allo sfruttamento delle risorse naturali e alla gestione dei rifiuti e delle sostanze tossiche. Si adopera altresì per limitare i disturbi ai residenti locali, per ridurre i propri consumi di energia, gli scarichi nell'acqua, nell'aria e nel suolo e i rifiuti generati nelle diverse fasi della sua attività, in particolare in quella di imballaggio.

Il Fornitore si adopera per costruire congiuntamente e proporre soluzioni che riducano al minimo le emissioni di gas serra connesse ai propri prodotti e servizi (ad esempio prodotti ecoconcepiti, materiali di fonte biologica, modello economico circolare e/o della funzionalità, ecc.).

Il Fornitore deve ottenere e rispettare tutti i permessi necessari in materia ambientale.

Il Fornitore integra i criteri di rispetto dell'ambiente, di igiene e di sicurezza nell'acquisto di prodotti e servizi, nella concezione, nella produzione e nella realizzazione dei suoi prodotti e servizi, al fine di ridurre il loro impatto in questi ambiti durante tutto

il loro ciclo di vita, mantenendone e/o migliorandone la qualità.

Si impegna a rispettare quantomeno le disposizioni legislative e normative locali applicabili, nonché le leggi vigenti nel o nei paesi di destinazione del prodotto.

Il Fornitore è incoraggiato a predisporre un sistema di gestione dell'ambiente, stabilito sulla base di standard intenzionali quali la norma ISO 14001.

Comunità interessate

Il Fornitore rispetta i diritti delle Comunità interessate con le sue attività.

Si adopera per individuare, a monte dei progetti, i loro impatti sui diritti delle Comunità interessate e pone in essere, se del caso, misure adeguate per rimediare per quanto possibile ai pregiudizi individuati.

5 SEGNALAZIONE

Al fine di raccogliere tutte le segnalazioni professionali, in particolare quelle relative al contenuto della presente Carta, il Gruppo ha predisposto un dispositivo che permette di contattare il responsabile etico dell'Area di business o dell'Entità interessata e/o del Gruppo. Tale dispositivo, accessibile a tutti, garantisce non solo la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, ma anche quella dell'identità delle persone oggetto della segnalazione e delle informazioni raccolte in quest'ambito. Il dispositivo di segnalazione è accessibile al seguente indirizzo:

<https://alertegroupe.bouygues.com>*



(a) La procedura di raccolta e trattamento delle segnalazioni figura nell'appendice del codice etico di Bouygues scaricabile sul sito www.bouygues.com

GRUPPO BOUYGUES

32 avenue Hoche

F-75378 Paris cedex 08

Tel.: +33 (0)1 44 20 10 00

[bouygues.com](https://www.bouygues.com)

X: @GroupeBouygues



AVVERTENZA

La Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori rientra nell'ambito del codice etico del gruppo Bouygues, accessibile sul sito www.bouygues.com

Redazione: 2009 •

Aggiornamento: febbraio 2025

